

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 19 settembre 2022, n. 0114/Pres.

Regolamento recante i criteri e le modalità per la concessione dei contributi a copertura delle spese di gestione dei parchi comunali e intercomunali ai sensi dell'articolo 40 sexies, comma 2, della legge regionale 30 settembre 1996, n. 42 (Norme in materia di parchi e riserve naturali regionali).

- Art. 1 Oggetto e finalità
- Art. 2 Soggetti beneficiari
- Art. 3 Interventi finanziabili e spese ammissibili
- Art. 4 Avvio e termine degli interventi
- Art. 5 Spese non ammissibili
- Art. 6 Ammontare del contributo
- Art. 7 Modalità e termini di presentazione della domanda
- Art. 8 Avvio del procedimento e istruttoria delle domande
- Art. 9 Approvazione della graduatoria e concessione del contributo
- Art. 10 Erogazione in via anticipata del contributo
- Art. 11 Variazioni
- Art. 12 Presentazione della rendicontazione
- Art. 13 Istruttoria della rendicontazione e liquidazione del contributo
- Art. 14 Revoca
- Art. 15 Ispezioni e controlli
- Art. 16 Rinvio
- Art. 17 Entrata in vigore

Art. 1
(Oggetto e finalità)

1. Il presente regolamento, in attuazione dell'articolo 40 sexies, comma 2, della legge regionale 30 settembre 1996, n. 42 (Norme in materia di parchi e riserve naturali regionali), di seguito "legge", disciplina i criteri e le modalità per la concessione dei contributi per la copertura delle spese di gestione dei parchi comunali e intercomunali, come definiti dall'articolo 2, comma 1, lettera d) bis della legge, a favore dei Comuni singoli o associati di cui all'articolo 6, comma 1, della medesima legge.

Art. 2
(Soggetti beneficiari)

1. I soggetti beneficiari dei contributi di cui al presente regolamento sono i Comuni di cui all'articolo 1 che hanno istituito un parco comunale o intercomunale secondo la procedura prevista dall'articolo 6 della legge.

Art. 3
(Interventi finanziabili e spese ammissibili)

1. Sono ammissibili a contributo le seguenti spese per la gestione del parco comunale o intercomunale, sostenute successivamente alla presentazione della domanda, e riconducibili a:

- a) interventi relativi alle strutture presenti nel parco concernenti:
 - 1) manutenzione ordinaria di:
 - 1.1. sentieristica del parco, viabilità interpodereale;
 - 1.2. passerelle, ponticelli, staccionate e recinzioni, aree di sosta e parcheggi al servizio del parco, strutture per la ricreazione e l'osservazione della fauna quali panche e tavoli, capanni, torri, percorsi mascherati, mangiatoie;
 - 1.3. segnaletica e tabellonistica propria del parco;
 - 2) realizzazione e sostituzione di segnaletica e tabellonistica propria del parco; le relative spese sono ammissibili in misura non superiore al venti per cento delle spese complessivamente ammesse a contributo;
- b) interventi a favore della vegetazione riguardanti:
 - 1) sfalci e decespugliamenti realizzati anche in spazi ricreativi, archeologici, monumentali;
 - 2) eradicazione e contenimento delle specie vegetali esotiche invasive;
 - 3) miglioramenti forestali quali l'avviamento ad alto fusto dei cedui invecchiati, ripuliture, sfolli, diradamenti, tagli fitosanitari;
 - 4) rinaturalizzazioni, piantumazione diffusa con specie erbacee caratteristiche degli specifici ambienti naturali, impianto di singole piante arboree, di filari di piante, di siepi e fasce arboreo-arbustive, anche con funzione fono assorbente o di

- recinzione. Le piantumazioni sono realizzate esclusivamente con specie autoctone;
- 5) ricostituzione di formazioni forestali e di cenosi erbacee su aree degradate;
 - 6) controllo della vegetazione mediante il pascolo;
 - 7) rimozione di rifiuti abbandonati;
- c) interventi a favore della fauna selvatica relativi a:
- 1) fornitura di alimentazione di soccorso in caso di particolari avversità meteorologiche;
 - 2) interventi di miglioramento ambientale per favorire la biodiversità;
- d) interventi manutentivi a favore delle acque relativi al miglioramento delle acque e degli ambienti umidi, anche mediante interventi di riqualificazione fluviale sulla rete idrica minore quali olle, fontanili, sorgenti, rogge, ruscelli e canalette;
- e) interventi riguardanti attività didattiche e di educazione ambientale: costo delle guide e dei laboratori didattici;
- f) interventi riguardanti attività divulgative quali realizzazione e stampa di pubblicazioni del parco, mappe sentieristiche, depliant illustrativi, totem informativi illustrativi del parco, poster, calendari, pubblicazioni descrittive del parco, della flora, della fauna, siti web dedicati, realizzazione di video, articoli su quotidiani, e, in misura non superiore al dieci per cento delle spese complessivamente ammesse a contributo, il costo del personale che svolge attività promozionale con incarico esterno;
- g) studi e progetti di natura scientifica finalizzati alla gestione naturalistica del parco: studi floristici, faunistici, geologici, paleontologici, speleologici, vegetazionali, anche volti alla realizzazione di una carta degli Habitat FVG dell'area parco, censimenti faunistici, studi sulla qualità biologica delle acque coerenti con le finalità di tutela del parco, strumenti di pianificazione e programmazione forestale quali piani e schede di gestione forestale; h) attività di vigilanza del parco attribuita con incarico esterno.

Art. 4

(Avvio e termine degli interventi)

1. Gli interventi sono avviati in data successiva alla presentazione della domanda di contributo e si concludono entro il 31 dicembre dell'anno di presentazione della domanda.

2. È fatto salvo l'accoglimento di motivata richiesta di proroga del termine di cui al comma 1, presentata prima della scadenza del termine stesso, per un periodo massimo di novanta giorni.

Art. 5

(Spese non ammissibili)

1. Non sono ammissibili a contribuzione le spese diverse da quelle previste dall'articolo 3 e in particolare le spese relative a:

- a) opere di manutenzione straordinaria;
- b) studi di fattibilità e realizzazione del logo del parco;

- c) realizzazione di gadget;
- d) spese del personale interno dei Comuni.

Art. 6
(Ammontare del contributo)

1. Ai sensi dell'articolo 40 sexies, comma 2, della legge il contributo è concesso nella misura massima del sessanta per cento delle spese ritenute ammissibili, nei limiti delle risorse finanziarie annuali disponibili.

Art. 7
(Modalità e termini di presentazione della domanda)

1. La domanda di contributo è presentata al Servizio competente in materia di biodiversità della Direzione centrale risorse agroalimentari, forestali e ittiche, entro il 31 gennaio di ogni anno, dal Comune, nel caso di parco comunale, dal Comune capofila, nel caso di parco intercomunale, o da ciascun Comune nel caso di parco intercomunale privo di Comune capofila.

2. È ammissibile una sola domanda per ciascun parco comunale o intercomunale o per ciascun Comune nel caso di parco intercomunale privo di Comune capofila.

3. La domanda di contributo, sottoscritta dal legale rappresentante, è presentata esclusivamente mediante PEC, ed è redatta secondo lo schema approvato con decreto del Direttore del servizio competente in materia di biodiversità e pubblicato sul sito ufficiale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, all'indirizzo www.regione.fvg.it, corredato dalla seguente documentazione:

- a) relazione illustrativa recante gli interventi di cui all'articolo 3 e relativo quadro economico;
- b) computo metrico estimativo per le voci pertinenti;
- c) localizzazione degli interventi, qualora pertinente.

4. La data di presentazione della domanda è determinata dalla data e dall'ora di ricezione della PEC attestata dal file di certificazione del messaggio generato dal sistema in allegato alla PEC e contenente le informazioni relative alla ricevuta di accettazione della PEC inviata dal soggetto richiedente.

5. La domanda di contributo si considera validamente inviata se:

- a) inviata da casella di posta elettronica certificata del richiedente (PEC);
- b) firmata in originale, successivamente scannerizzata, ed inviata tramite PEC unitamente ad un documento d'identità del legale rappresentante in corso di validità oppure sottoscritta con firma digitale del legale rappresentante.

Art. 8

(Avvio del procedimento e istruttoria delle domande)

1. Il Servizio competente in materia di biodiversità fornisce comunicazione scritta dell'avvio del procedimento ai soggetti istanti domanda di contributo ai sensi dell'articolo 14 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto d'accesso).

2. Ai sensi dell'articolo 11 della legge regionale 7/2000, il responsabile dell'istruttoria verifica la sussistenza dei presupposti di fatto e di diritto previsti dal presente regolamento nonché la rispondenza della domanda ai requisiti di legittimazione e alle condizioni di ammissibilità richiedendo, ove necessario, documentazione integrativa.

3. Ove la domanda sia ritenuta irregolare o incompleta, il responsabile del procedimento ne dà comunicazione all'interessato assegnando un termine massimo di quindici giorni per provvedere alla regolarizzazione o integrazione. La domanda è archiviata d'ufficio qualora il termine assegnato per provvedere alla regolarizzazione od integrazione decorra inutilmente.

4. Ai sensi dell'articolo 10 bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), il responsabile del procedimento, prima della formale adozione di un provvedimento negativo comunica tempestivamente all'istante i motivi che ostano all'accoglimento della domanda, assegnando un termine di dieci giorni per la presentazione di osservazioni.

Art. 9

(Approvazione della graduatoria e concessione del contributo)

1. Con decreto del direttore del Servizio competente in materia di biodiversità è approvata la graduatoria delle domande entro sessanta giorni dalla scadenza del termine per la presentazione della domanda di contributo. La graduatoria è pubblicata sul sito ufficiale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, all'indirizzo www.regione.fvg.it.

2. Le domande di contributo sono valutate, con procedura valutativa a graduatoria ai sensi dell'articolo 36, comma 2, della legge regionale 7/2000, secondo i seguenti criteri e rispettivi punteggi:

- a) il settanta per cento della spesa complessiva ammissibile è costituita dalle voci di cui all'articolo 3, comma 1, lettere b), c), e d): punti 10;
- b) la realizzazione degli interventi di cui all'articolo 3, comma 1, lettera g) riguarda le specie floristiche, faunistiche, habitat di cui agli allegati 1, 2, 4 e 5 della direttiva Habitat e/o di cui all'allegato 1 della direttiva Uccelli: punti 3;
- c) la compartecipazione è pari o superiore al quarantacinque per cento: punti 5;

d) il programma di gestione e/o il programma finanziario del progetto di parco è entrato in vigore o è stato aggiornato nei tre anni precedenti alla data di presentazione della domanda: punti 2.

3. In caso di parità è data priorità alle domande che comportino un minore intervento finanziario a carico dell'Amministrazione regionale. In caso di ulteriore parità è data priorità secondo l'ordine di presentazione delle domande determinata dalla data e dall'ora di inoltro, tramite PEC, delle stesse.

4. I contributi sono concessi con decreto del direttore del Servizio competente in materia di biodiversità entro il termine di trenta giorni decorrenti dall'approvazione della graduatoria, nei limiti delle risorse disponibili; con il decreto di concessione sono stabiliti i termini, le modalità e l'indirizzo PEC al quale inoltrare la rendicontazione.

5. Qualora nel corso dell'anno si rendano disponibili ulteriori risorse finanziarie, dipendenti da economie sopravvenute derivanti da disimpegni o dalla destinazione di nuove risorse a valere sulla graduatoria, il Servizio competente in materia di biodiversità procede allo scorrimento della graduatoria.

6. Qualora l'ultima domanda utilmente collocata in graduatoria non sia interamente finanziabile per insufficiente disponibilità di risorse finanziarie, si procede con l'assegnazione parziale, previa accettazione da parte del richiedente, nei limiti delle risorse disponibili, con riserva di integrazione con eventuali risorse sopravvenute.

7. Le domande non finanziate entro l'anno solare, a causa dell'insufficiente disponibilità finanziaria, sono archiviate d'ufficio e dell'archiviazione è data tempestiva comunicazione all'istante.

Art. 10

(Erogazione in via anticipata del contributo)

1. Il beneficiario può richiedere, al momento della presentazione della domanda, l'erogazione in via anticipata del contributo fino al settanta per cento dello stesso.

Art. 11

(Variazioni)

1. Non costituiscono variazione le compensazioni della spesa, nella misura massima del venti per cento, operate tra le voci di spesa già ammesse a contribuzione e tali da non modificare la posizione assegnata nella graduatoria approvata.

2. Eventuali richieste di variazione alle iniziative ammesse a contributo sono tempestivamente inoltrate al Servizio competente in materia di biodiversità presentando apposita richiesta sottoscritta dal legale rappresentante, adeguatamente motivata e

accompagnata da una sintetica relazione che motivi gli scostamenti previsti rispetto alla domanda presentata.

3. Le variazioni non possono alterare gli obiettivi originari o l'impianto complessivo delle iniziative ammesse a contribuzione.

4. Il Servizio competente in materia di biodiversità provvede alla valutazione della variazione proposta comunicando l'esito al beneficiario richiedente entro il termine di sessanta giorni decorrenti dalla ricezione della richiesta di variazione. Le variazioni non comportano in nessun caso un aumento del contributo concesso.

Art. 12

(Presentazione della rendicontazione)

1. Il beneficiario presenta la rendicontazione attestante le spese sostenute entro il termine indicato nel provvedimento di concessione ai sensi dell'articolo 9, comma 4.

2. È fatto salvo l'accoglimento di motivata richiesta di proroga del termine di presentazione della rendicontazione, presentata prima della scadenza del termine stesso, per un periodo massimo di sessanta giorni.

3. Ai fini del rispetto del termine di presentazione della rendicontazione della spesa, fa fede la data e l'ora di ricezione della PEC.

4. La rendicontazione è presentata con una dichiarazione resa ai sensi dell'articolo 42 della legge regionale 7/2000 corredata dall'elencazione delle spese sostenute.

Art. 13

(Istruttoria della rendicontazione e liquidazione del contributo)

1. Il Servizio competente procede all'istruttoria della documentazione presentata dai beneficiari in sede di rendicontazione, verificando la sussistenza dei presupposti di fatto e di diritto per l'erogazione del contributo. Ove la rendicontazione sia ritenuta irregolare o incompleta il responsabile del procedimento ne dà comunicazione all'interessato indicandone le cause e assegnando un termine massimo di venti giorni per provvedere alla regolarizzazione o all'integrazione.

2. Nel caso di mancato rispetto del termine assegnato per l'integrazione della documentazione il Servizio competente procede sulla base della documentazione agli atti.

3. Il contributo è rideterminato qualora:

- a) la spesa complessiva rendicontata sia inferiore alla spesa ammessa a contributo;
- b) parte della spesa rendicontata non sia riconosciuta ammissibile in fase di istruttoria;

- c) sia ridotta la spesa ammessa a contributo per effetto di variazioni regolarmente comunicate e approvate ai sensi dell'articolo 11.

4. Il decreto di liquidazione a saldo del contributo, previa eventuale rideterminazione del contributo concesso ai sensi del comma 3, è adottato dal direttore del Servizio competente in materia di biodiversità entro sessanta giorni dalla data di presentazione della rendicontazione.

Art. 14
(Revoca)

1. Fermo restando quanto previsto in materia di decadenza dall'articolo 75 del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000, il provvedimento di concessione del contributo è revocato a seguito della rinuncia del beneficiario, o se, a seguito della variazione delle condizioni per l'attribuzione del punteggio complessivo, lo stesso risulti inferiore al punteggio assegnato all'ultimo progetto utilmente collocato in graduatoria.

Art. 15
(Ispezioni e controlli)

1. Ai sensi dell'articolo 42, comma 3, della legge regionale 7/2000, l'Amministrazione regionale può disporre controlli ispettivi e chiedere la presentazione di documenti o di chiarimenti.

Art. 16
(Rinvio)

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si rinvia alle norme di cui alla legge 241/1990 e alla legge regionale 7/2000.

Art. 17
(Entrata in vigore)

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.